# COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

*Città Metropolitana di Messina*

***********

**Ordinanza n. 72** **del 27 ottobre 2020**

**OGGETTO: disposizioni per assicurare la funzionalità del mercato settimanale all'aperto di C.da S. Andrea nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

## IL SINDACO

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

**VISTE** le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9 del prefato D.P.C.M., in relazione alle attività consentite dal decreto;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché a livello locale;

**VISTA** l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020;

**VISTA** la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020;

**STABILITO** di dettare disposizioni utili ad assicurare il mantenimento dell'apertura del mercato settimanale all'aperto a condizione che siano assicurate misure logistiche, organizzative e di presidio idonee a mitigare il rischio di diffusione epidemiologica, assicurando il rispetto delle misure di cui al D.P.C.M. del 24.10.2020;

**CONSIDERATA** la volontà di assicurare l'osservanza delle misure igienico-sanitarie da parte dei titolari dei posteggi e degli acquirenti, tali da garantire il distanziamento interpersonale imposto dal citato D.P.C.M., dalle ordinanze del Ministero della Salute e dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;

**VISTI:**

- lo Statuto del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto,
- il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche,
- la L. 07.08.1990, n. 241/90 e ss.mm. e ii., in special modo l'art. 7,
- l'art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833,
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

# DISPONE

1) L'esercizio dell'attività di commercio presso il mercato settimanale all'aperto di C.da S. Andrea é consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:
   - in area mercatale è vietata qualsiasi forma di assembramento e dev'essere sempre rispettata la distanza interpersonale di un metro e l'utilizzo di mascherine,
   - in ciascun posteggio gli operatori economici, i loro dipendenti e i loro coadiutori, oltre a mascherine che coprano naso e bocca, devono indossare anche guanti protettivi monouso, che possono essere sostituiti da un'igienizzazione frequente delle mani,
   - in ciascun posteggio gli operatori economici devono disporre di gel igienizzante ad uso proprio e dei clienti, in particolare accanto ai sistemi di pagamento,
   - nella vendita di abbigliamento dovranno essere messe a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce,
   - durante le attività di carico e scarico delle merci e di posizionamento e rimozione del banco, l'operatore economico deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti,
   - durante la fase di vendita deve essere scrupolosamente rispettata la distanza minima di un metro tra cliente e cliente, tra operatore economico e cliente e tra operatore economico e operatore economico; in ciascun posteggio gli operatori economici devono esporre, in posizione facilmente visibile dai clienti, un cartello che, in relazione all'ampiezza del banco di vendita e all'obbligo di rispetto della distanza interpersonale di un metro, indichi il numero massimo di clienti che contemporaneamente possono avere accesso al banco di vendita medesimo,

- l'operatore economico, prima dell'accesso al luogo di lavoro, si deve sottoporre, anche autonomamente, al controllo della temperatura corporea e munirsi di autocertificazione da presentare agli organi di controllo che ne facciano richiesta,
- se la temperatura corporea è superiore a 37,5° C non è consentito a nessuno l'accesso all'area mercatale,
- i banchi che, per mancanza di spazio, non possono distanziarsi ad almeno 2,5 ml., dovranno frapporre lateralmente, tra un banco e l'altro, teli antipioggia al fine di creare una barriera fisica e di separazione netta tra banchi contigui,
- presso ogni banco possono svolgere l'attività lavorativa il titolare, i dipendenti e i familiari coadiuvanti, sempre nel rispetto delle regole vigenti sul distanziamento sociale.

2) Il presidio dell'intera area mercatale sarà garantito dal Corpo di Polizia Municipale. Un numero adeguato di operatori, anche volontari, muniti di appositi contrassegni di riconoscimento, svolgerà attività di assistenza all'utenza e agli operatori economici nell'attuazione delle presenti misure di prevenzione e sicurezza.
3) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti.
4) La presente ordinanza é pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, nonché trasmessa al Ministero della Salute, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Sig. Prefetto di Messina, al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale.
5) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

## AVVERTE

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

*Dalla Sede Municipale, lì 27 ottobre 2020*

***IL SINDACO***
*Avv. Giuseppe Calabrò*